



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia di Oristano

UFFICIO AA.GG.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- **VISTO** l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod.;
- **VISTA** la legge 128/2004;
- **VISTO** l'art. 82 statuto comunale (contributi alle associazioni);
- **VISTO** il Regolamento comunale per la concessione di contributi, e benefici economici ad enti e soggetti privati, approvato con Deliberazione del C.C. nr. 3/91 e 21/91;
- **VISTA** la deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 28/06/2011 recante "Atto di indirizzo per la determinazione degli ambiti e delle priorità per l'erogazione di contributi in ambito sportivo - anno 2011" - approvazione bando e modulistica presentazione istanza;

EMANA IL SEGUENTE

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI IN AMBITO SPORTIVO

Art. 1 SOGGETTI E AMBITI

Sono ammessi a presentare domanda di contributo le società e associazioni sportive dilettantistiche locali che abbiano sede e svolgano la loro attività sul territorio del Comune di Scano di Montiferro e che abbiano i seguenti requisiti:

1. **ESSERE AFFILIATI ININTERROTTAMENTE DA ALMENO 1 ANNO AD UNA O PIÙ FEDERAZIONI SPORTIVE DEL CONI ED AVER:**
2. **PARTECIPATO O DI PARTECIPARE AD UN CAMPIONATO O TORNEO SPORTIVO NELL'ANNO SPORTIVO 2010-2011 CON ISCRIZIONE AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA CON DISCIPLINA RICONOSCIUTA DAL CONI;**
3. **SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA CONTINUATIVA CON FINALITÀ PUBBLICA O DI PUBBLICO INTERESSE;**
4. **AVERE UN NUMERO DI ATLETI TESSERATI NON INFERIORE A 15 UNITÀ;**
5. **ESSERE ISCRITTA ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.**

Art. 2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, i soggetti che operano per finalità di partito o elettorali, i soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla legge, o che non abbiano tutti i requisiti di cui all'art. 1.

Art. 3 TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Si può presentare domanda per ottenere:

- **CONTRIBUTO ORDINARIO** finalizzato al sostegno dell'attività istituzionale ordinaria continuativa o ricorrente del soggetto richiedente che dovrà essere utilizzato per le spese relative a:

1. **spese di affiliazione campionati, tornei**
2. **tasse**
3. **spese di trasferta**
4. **spese per le attività sociali, escluse spese di vestiario, di telefono, e liberalità**
5. **gestione impianti sportivi, escluse l'acquisto di attrezzature**
6. **materiali di consumo, corrispondenza e di funzionamento segreteria**
7. **energia elettrica**
8. **affitto locali**
9. **spese visite mediche**
10. **spese per attività sportiva vivaistica e a favore dei disabili**

Art. 4 TERMINI

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione:

- **entro le ore dodici del 22/07/2011**

Art. 5 MODALITÀ

Tutti i contributi saranno erogati a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo competente, a seguito di richiesta scritta.

La domanda deve essere presentata **a mano (protocollo)** oppure inviata **per posta**.

Se inviata per posta, fa fede il timbro postale. La domanda può essere redatta secondo il **modulo disponibile presso l'Ufficio "Affari Generali - Cultura E Sport"** e sul **sito internet ufficiale del Comune di Scano di Montiferro** e contenere i seguenti allegati:

1. **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE REDATTI NELLA FORMA DELL'ATTO PUBBLICO O DELLA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA O REGISTRATA (se necessario adeguato con verbale di assemblea alla legge 128/2004, se non già in possesso dell'amministrazione comunale); il mancato adeguamento ai requisiti previsti dalla legge 128/2004 comporta l'esclusione dal contributo;**
2. **BILANCIO PREVENTIVO 2011 E CONSUNTIVO 2010 (il consuntivo dovrà essere redatto in modo chiaro e trasparente, in modo che si possano leggere in modo inequivocabile le entrate e le spese relative alla gestione della società, certificato dal presidente, dal segretario e dall'organo di revisione, pena esclusione) regolarmente approvati dagli organi sociali;**
3. **RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL' ANNO 2010 sino al 30.06.2011 E DA SVOLGERE sino al 31.12.2011;**

4. **RENDICONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO NELL'ANNO PRECEDENTE** con allegata copia delle ricevute delle spese sostenute (la mancata o parziale presentazione del rendiconto comporterà l'esclusione dei benefici del contributo 2011)
5. **DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ;**
6. **CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA PER L'ANNO 2010/2011 e di partecipazione ad un campionato o torneo;**
7. **TABULATO DEI TESSERATI RILASCIATO DA UNA FEDERAZIONE SPORTIVA o copia delle tessere nominative, o elenco nominativo dei tesserati che riporti nome e cognome del socio, residenza, federazione sportiva o ente di promozione sportiva di riferimento, quota d'iscrizione per la stagione sportiva 2010/2011;**
8. **ELENCO TESSERATI DI ETÀ FINO A 12 ANNI** (i tesserati dovranno essere residenti a Scano di Montiferro).

N.B. L'IRREGOLARE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O LA MANCANZA DI ALLEGATI ECC. COMPORTERÀ IL RIGETTO DELLA DOMANDA.

Art. 6 CRITERI E PRIORITÀ

Il Comune soddisferà le domande pervenute, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo i seguenti criteri e priorità:

CONTRIBUTI ORDINARI – sarà concesso un contributo secondo i seguenti criteri di ripartizione stabiliti dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 28/06/2011:

- Euro 200,00 quale quota base per tutte le associazioni;
- 30% del fondo tenendo conto il bilancio consuntivo anno precedente;
- Euro 500,00 da suddividere in aggiunta alla quota tesserati per attività vivaistica (tesserati fino ai 12 anni) e per attività a favore dei disabili (tesserati di qualsiasi età);
- restante parte sulla base del numero dei tesserati residenti – tabulati del 2010/2011.

Art. 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo per l'attività ordinaria viene erogato **100% nel secondo semestre dell'esercizio 2011.**

Art. 8 REGIME FISCALE

Alle provvidenze oggetto del presente bando verranno applicate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 3, I comma, lett. f) della legge 19.03.1990, n. 55, recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", che ha sostituito l'art.10 della legge 31.05.1965, n.575.

I contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici saranno assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti al momento delle relative concessioni.

Art. 9 RAPPORTI CON GLI ASSEGNATARI

Nel caso di concessione di contributi il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo e i soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Non assume inoltre responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca totale o parziale.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 10 DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI

Non sono ammesse le domande di contributo o altro beneficio presentate dopo la scadenza dei termini previsti dal presente bando o dal Regolamento comunale.

Alle Associazioni che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

Le Associazioni che usufruiranno dei contributi consentiranno l'accesso alla documentazione e atti in loro possesso, ai sensi della legge 241/90 e succ. mod., che l'amministrazione comunale riterrà opportuno richiedere ai fini di eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza di contributo.

Le Associazioni che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente bando e dal Regolamento comunale o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.

Contro i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda, la decadenza o la revoca del beneficio concesso è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni, dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, dinanzi al Direttore Generale del Comune, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

Il presente Bando verrà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Scano di Montiferro, affisso all'albo Pretorio Comunale per trenta giorni, l'avviso verrà affisso in luoghi pubblici.

*Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Franco Frascaro)*